

**C.I.G. n. 6933746435**

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI DELLA LIGURIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

tra

**Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria**, con sede in Genova – Via Fiume 2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06363391001, in persona del Direttore Regionale, Maria Pia Protano, nata a Colfelice il 04 aprile 1956 elettivamente domiciliato per la carica in Genova – Via Fiume 2, presso la Direzione Regionale della Liguria (l’“Agenzia”);

e

AVERSANO Carmine, in qualità di titolare della ALEX OFFICE & BUSINESS di Carmine Aversano, con sede legale in Benevento (BN), Via San Pasquale 52/54 numero di iscrizione al Registro delle Imprese n BN-110707, Codice Fiscale VRSCMN80T31A783K e Partita IVA n. 01308430626 capitale sociale versato 100.000€, email carmineaversano@legalmail.it aggiudicataria della RDO n. 1472167.

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di toner rigenerati costituenti materiale di consumo per vari modelli di stampanti per gli Uffici della Liguria dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle indicazioni operative di seguito specificate; il contratto stesso si qualifica come “aperto”. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate non garantisce alcun quantitativo minimo di fornitura.

Qualora nel corso del biennio venissero adottati nuovi modelli di stampanti, potranno essere richiesti altri prodotti non compresi nella RDO.

**ART. 2 – DURATA, TERMINI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI ESECUZIONE**

Il contratto avrà una durata di 24 mesi dalla data di stipula o fino al raggiungimento del massimale, pari a **52.954,70** euro Iva esclusa.

In ogni caso non è garantito l’acquisto dei quantitativi stimati per il periodo di durata del contratto e l’Agenzia si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto, interamente o parzialmente, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto venga stipulato un contratto a livello nazionale o attivate apposite convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose .

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

Salvo casi eccezionali e non preventivabili, la fornitura avverrà a seguito di specifici ordini con cadenza trimestrale.

La consegna della merce dovrà avvenire **anche se in piani diversi da quello terreno**, entro e non oltre il termine di **7 (sette) giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordine emesso esclusivamente dall'Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Liguria.

Il materiale dovrà essere consegnato presso gli uffici dell'Agenzia in Liguria di seguito elencati:

Direzione Regionale	Via Fiume, 2 P.T.	Genova
Direzione Prov. Genova	Via Fiume, 2 piano 5	Genova
Uff. Territoriale Genova1	Piazza Carignano 2	Genova
Uff. Territoriale Genova2	Via Antica Fiumara, 6	Genova
Ufficio Provinciale di Genova	Via F. Aprile 1	Genova
Uff. Territoriale Chiavari	Piazza Leonardi,2	Chiavari
Servizio Pubblicità Immobiliare	Corso Colombo 9	Chiavari
Direzione Prov. della Spezia	Piazza Europa,11	La Spezia
Ufficio Provinciale della Spezia	Piazzale Kennedy 30	La Spezia
Direzione Prov. Imperia	Via Garessio, 17	Imperia
Ufficio Provinciale di Imperia	Corso Matteotti 161	Imperia
Servizio Pubblicità Immobiliare	Via Argine Destro 219	Imperia
Ufficio Terr. Sanremo	Corso Matuzia, 183	Sanremo
Servizio Pubblicità Immobiliare	Via Tivoli 4	Sanremo
Direzione Prov. Savona	Via Alessandria 7b	Savona
Uff. Territoriale Albenga	Via Gorizia, 3	Albenga
Ufficio Provinciale di Savona	Corso Ricci 14/a	Savona

La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore presso gli Uffici dell'Agenzia dislocati nella regione Liguria. In caso di variazioni di indirizzo o di

attivazione di nuovi uffici ovvero soppressione di uffici esistenti, l'Impresa si impegna ad eseguire le consegne senza che ciò comporti aumento di corrispettivi.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente Contratto.

### **ART. 3 – SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA**

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, non imputabili all'Impresa aggiudicataria, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Agenzia.

L'Impresa, in tali casi, deve effettuare, a pena di decadenza, specifica comunicazione all'Agenzia entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento. Lo spostamento dei termini viene concesso o negato con provvedimento scritto dell'Agenzia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione dell'Amministrazione entro il termine di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Qualunque iniziativa dell'Agenzia che obblighi l'Impresa aggiudicataria a sospendere o a ritardare la fornitura, può costituire motivo per lo spostamento dei termini di consegna. In tali casi, in assenza di comunicazione al riguardo da parte dell'Agenzia, l'Impresa aggiudicataria deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

### **ART. 4 – ACCETTAZIONE DELLA MERCE**

Il ritiro e l'accettazione della merce da parte del personale incaricato dall'Agenzia non solleva l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti o occulti riscontrati in periodo successivo al momento dell'effettivo utilizzo del bene.

La firma per ricevuta non impegnerà in nessun caso l'Amministrazione, se non come attestazione della quantità consegnata. L'Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di comunicare successivamente le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni.

### **ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DELL'IMPRESA**

Il Direttore dell'Esecuzione è il funzionario Rita Caterina Lagomarsino.

Per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto l'Impresa aggiudicataria, nomina quale suo referente sempre rintracciabile, attraverso rete di telefonia fissa e mobile, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 la Sig. ra Facchino Alessandra.

Il referente sarà responsabile delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- pianificazione delle consegne;
- monitoraggio delle consegne;
- monitoraggio dei livelli di assistenza;
- effettuazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni contrattuali;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Agenzia.

In caso di emergenze, il referente dovrà intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto, entro un termine temporale concordato con l'Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Liguria. L'Agenzia si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali

saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Impresa aggiudicataria. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dall'Agenzia dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Impresa aggiudicataria. In caso di impedimento del referente, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne tempestivamente notizia all'Ufficio Risorse materiali, indicando il nominativo e i contatti del sostituto.

#### **ART. 6 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA**

Nel caso di ritardata consegna rispetto al termine stabilito dal precedente Art. 2, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'intero valore netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

#### **ART. 7 – PREZZI**

I prezzi dei prodotti corrispondono a quelli indicati nell'offerta economica, che si intende integralmente richiamata.

Nessun altro corrispettivo sarà dovuto dall'Agenzia all'Impresa.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

L'Impresa garantisce che:

- nella determinazione dei prezzi offerti ha tenuto conto di tutti gli elementi economici e tecnici indicati nel documento "Condizioni particolari RDO", assumendosi ogni rischio connesso o collegato;

- i corrispettivi chiesti sono competitivi e sono stati determinati in un corretto rapporto costi/prestazioni che verrà mantenuto per tutta la durata del Contratto.

L'Impresa, pertanto, rinuncia sin d'ora a richiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione dei prezzi ex articolo 1664 c.c..

#### **ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA**

**Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicatario, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire e presentare all'Agenzia, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.**

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La garanzia deve avere durata pari a 24 mesi e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 9 – CONSUNTIVAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile dell'Impresa a fronte della trasmissione esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008, di apposita fattura emessa dalla codesta società entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato dall'Impresa stessa a questa Direzione regionale, inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, art. 4 (codice dei contratti pubblici) su ciascuna fattura emessa da codesta società sarà operata **una ritenuta dello 0,5%** a tutela di eventuali inadempienza contributive riscontrabili in corso di esecuzione.

La fattura, che dovrà riportare obbligatoriamente il codice IPA 8SB4MD e il CIG 6933746435 relativo al contratto in essere, dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate - Via C. Colombo, 426 c/d 00145 – c.f. e p.i. 06363391001 - ROMA

In mancanza di comunicazione con raccomandata a/r da parte dell'Impresa di qualsiasi variazione relativa ai dati indicati nel presente Contratto nonché delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, i pagamenti effettuati dall'Agenzia avranno pieno effetto liberatorio per l'Agenzia.

## **ART. 10 – RESPONSABILITA' CIVILE**

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente Contratto.

L'Impresa si impegna a comunicare al Direttore dell'Esecuzione i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del Contratto entro 12 ore dal momento in cui sono stati riscontrati.

Di tali eventi dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati saranno a carico dell'Impresa.

## **Art. 11 – PENALI**

In caso di inesatto adempimento:

- qualora l'inadempimento si traduca in un ritardo, si applicherà una penale nella misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento per ogni giorno di ritardo per il corretto adempimento;
- negli altri casi, a titolo d'esempio, laddove l'utilizzo del prodotto causi guasti alle apparecchiature in uso negli Uffici, l'Agenzia applicherà una penale pari ad un importo tra l'1 % e il 10% dell'ammontare netto contrattuale a seconda della gravità.

Resta in ogni caso salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

L'Agenzia contesterà l'inadempienza all'Impresa, la quale potrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione.

In mancanza di controdeduzioni entro detto termine o nel caso in cui l’Agenzia ritenga le controdeduzioni inidonee a giustificare il ritardo, la stessa procederà direttamente all’applicazione delle penali a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’inadempimento. L’ammontare delle penali sarà detratto dalle fatture.

Nelle ipotesi in cui l’Impresa non elimini le inadempienze entro i termini indicati nella contestazione, l’Agenzia potrà a suo insindacabile giudizio recedere dal Contratto con semplice comunicazione, senza dover corrispondere alcuna indennità.

**ART. 12 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI LAVORO E SICUREZZA**

L’Impresa si impegna a rispettare:

- tutte le disposizioni normative e contrattuali applicabili al proprio personale dipendente;
- le disposizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

**ART. 13 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

La validità e l’efficacia del presente Contratto sono subordinate all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l’intera durata dello stesso. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l’organo amministrativo dell’Impresa, non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, successivamente alla stipula o nell’arco di durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti il Contratto si risolverà di diritto ove l’Impresa non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

**ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L’Impresa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata, si indica il seguente il conto dedicato:

IT38B0538715000000001435480 I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

cognome e nome	codice fiscale
AVERSANO CARMINE	VRSCMN80T31A783K

L'Impresa si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Impresa si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche, tramite il conto corrente dedicato.

Nel caso in cui ricorra a subappalti o a cottimi per l'esecuzione del contratto, l'Impresa si impegna:

- 1) a inserire nei contratti conclusi con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge;
- 2) a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante di cui all'art. 3, c. 9, della legge n. 136/2010.

### **Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente Contratto.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di risolvere immediatamente il Contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue lavorazioni contrattuali in danno dell'Impresa.

### **ART. 16 – RECESSO**

L'Agenzia può recedere dal contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

### **ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora accerti l'incapacità dell'Impresa nell'esecuzione della fornitura, anche se lo stesso è stato parzialmente eseguito.

In quest'ultimo caso spetteranno all'Impresa unicamente i corrispettivi per le prestazioni fino ad allora svolte.

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione della fornitura;
- b) inosservanza da parte dell'Impresa riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria Impresa e per lo svolgimento del contratto;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) sospensione della fornitura da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

- g) provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- h) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di affidamento;
- i) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane Spa, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Con la risoluzione del contratto l'Agenzia può affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa.

All'Impresa saranno addebitati gli eventuali maggiori oneri derivanti all'Agenzia a seguito della risoluzione del Contratto, mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, anche mediante compensazione.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa.

### **ART. 18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità ad essa connesse.

### **ART. 19 – FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e gestione del presente Contratto sono devolute al Foro di Genova.

### **ART. 20 - DOMICILIO ELETTO**

Agli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria – Via Fiume 2 – 16121 Genova;

- .....

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente Contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Genova, \_\_\_\_\_

L'AGENZIA

L'IMPRESA

### **Approvazione espressa delle clausole vessatorie**

L'Impresa dichiara di avere preso attenta visione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

L'IMPRESA